



0025588-08/09/2014-SCCLA-PCGEPRE-A



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

PER LA PRIVATIZZAZIONE DI RAI WAY

Definizione dei criteri e delle modalità di dismissione della partecipazione detenuta indirettamente dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di RAI WAY S.p.A.





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO l'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che prevede che, ai fini dell'efficientamento, della razionalizzazione e del riassetto industriale nell'ambito delle partecipazioni detenute dalla Rai - Radiotelevisione italiana S.p.A. (di seguito, RAI), la stessa RAI può procedere alla cessione sul mercato, secondo modalità trasparenti e non discriminatorie, di quote di Rai Way S.p.A. (di seguito, RAI WAY o la Società), garantendo la continuità del servizio erogato, e che le modalità di alienazione sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico;

VISTO il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni e i regolamenti attuativi adottati, ai sensi degli articoli 1 e 2 del citato decreto- legge;

VISTO l'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, che ha istituito l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

CONSIDERATO che il Ministero dell'economia e delle finanze attualmente è titolare di una partecipazione pari al 99,56 per cento del capitale di RAI, società che, a sua volta, detiene il 100 per cento del capitale di RAI WAY;

CONSIDERATO che RAI WAY cura la gestione e lo sviluppo delle reti di trasmissione e diffusione radiotelevisiva per RAI, concessionaria italiana del servizio pubblico, e assicura l'erogazione di servizi a terzi quali l'ospitalità presso le proprie infrastrutture di rete degli impianti di operatori di telecomunicazioni, di enti della pubblica amministrazione o di altri operatori televisivi, la gestione dei servizi di trasmissione e trasporto dei segnali audio e video da un punto a un altro del territorio, sia in Italia sia all'estero, nonché la diffusione attraverso le proprie strutture dei segnali televisivi e radiofonici;

RITENUTO che, nella scelta delle modalità con le quali realizzare la privatizzazione di RAI WAY, debbano essere assicurati, tra l'altro, gli obiettivi dell'azionariato diffuso e della stabilità dell'assetto proprietario;

RITENUTA l'opportunità di mantenere, allo stato, in capo a RAI, a garanzia della continuità del servizio erogato da RAI WAY a RAI medesima, una quota di partecipazione sociale nel capitale di RAI WAY non inferiore al 51 per cento;

RITENUTO pertanto opportuno avviare un processo di apertura del capitale sociale di RAI WAY che si realizzi, anche in più fasi, attraverso il ricorso singolo o congiunto ad una offerta pubblica di vendita ovvero ad una trattativa diretta;





Al Presidente del Consiglio dei Ministri

RITENUTO pertanto opportuno avviare un processo di apertura del capitale sociale di RAI WAY che si realizzi, anche in più fasi, attraverso il ricorso singolo o congiunto ad una offerta pubblica di vendita ovvero ad una trattativa diretta;

VISTA la nota dell' 8 agosto 2014 con la quale il Ministro dello sviluppo economico esprime la propria formale intesa;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 2014, con il quale il dottor Graziano DELRIO è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio 22 febbraio 2014 e 23 aprile 2014 con i quali sono state delegate al Sottosegretario di Stato dottor Graziano DELRIO particolari funzioni;

SULLA PROPOSTA del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico;

DECRETA:

Art. 1

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. Fermo restando quanto previsto dal decreto legge 15 marzo 2012, n. 21 e dai relativi regolamenti attuativi adottati, l'alienazione di quote di partecipazione detenute da RAI in RAI WAY potrà essere effettuata, anche in più fasi, attraverso il ricorso, singolo o congiunto, a un'offerta pubblica di vendita rivolta al pubblico dei risparmiatori in Italia, inclusi i dipendenti del Gruppo RAI, e/o a investitori istituzionali italiani e internazionali, ovvero a una trattativa diretta da realizzare attraverso procedure competitive trasparenti e non discriminatorie.
3. Tra le modalità di cui al comma 2, al fine di assicurare la più ampia diffusione dell'azionariato tra il pubblico dei risparmiatori, è individuata, come prioritaria e preferenziale, quella dell'offerta pubblica di vendita, potendo quindi RAI procedere mediante trattativa diretta solo qualora le condizioni dell'azienda e dei mercati finanziari non consentano una positiva realizzazione dell'operazione mediante offerta pubblica.
4. In caso di offerta pubblica di vendita, al fine di favorire la partecipazione all'offerta dei dipendenti del Gruppo RAI, potranno essere previste per gli stessi forme di incentivazione, tenuto



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

conto anche della prassi di mercato e di precedenti operazioni di privatizzazione, in termini, anche cumulativi, di quote dell'offerta riservate e/o di prezzo e/o di modalità di finanziamento.

5. In caso di offerta pubblica di vendita, al fine di favorire la partecipazione all'offerta del pubblico indistinto dei risparmiatori e la conseguente massima diffusione dell'azionariato, potranno essere previste per gli stessi, nell'ambito dell'offerta stessa, forme di incentivazione tenuto conto anche della prassi di mercato e di precedenti operazioni di privatizzazione, in termini, anche cumulativi, di prezzo e/o di priorità in sede di assegnazione.

6. In caso di vendita di quote di partecipazione mediante trattativa diretta, questa avverrà nell'integrale rispetto della normativa nazionale e comunitaria, anche in materia di poteri speciali.

Roma, 02 SET. 2014

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETARIATO GENERALE
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE
VISTO E ANNOTATO AL N. 1983/2014
Roma, 5-9-2014
IL REVISORE

IL DIRIGENTE